COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Edilizia Privata,Piani Urbanistici Attuativi e Urbanizzazione

Inserimento N. 188 del 16/10/2020

Ordinanza n. 176 del 16/10/2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA CAUTELATIVA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 10 DEL 25/01/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTA l'ordinanza n. 10 del 25.01.2019, con la quale, in riferimento all'immobile posto in via situato in via [OMISSIS...] identificato catastalmente al [OMISSIS...] , il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio ordinava alle ditte ed ai soggetti sotto elencati:

- [OMISSIS...] , con sede legale in [OMISSIS...] , numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano [OMISSIS...] , in qualità di operatore di telefonia mobile;
- [OMISSIS...] ., con sede legale in [OMISSIS...] , codice fiscale [OMISSIS...] , in qualità di proprietaria dell'impianto;
- [OMISSIS...] - con studio in [OMISSIS...] , C.F. [OMISSIS...] , in qualità di direttore lavori;
- [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] – [OMISSIS...] , in qualità di impresa esecutrice dei lavori per conto di [OMISSIS...] ;
- [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] – [OMISSIS...] – [OMISSIS...] , in qualità di impresa esecutrice dei lavori per conto di [OMISSIS...] [OMISSIS...]

la sospensione immediata dei lavori in corso di esecuzione (ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 32 c. 3 della L.R. 18/2016) presso il sito denominato [OMISSIS...] , relativi all'installazione di stazione radio base per la telefonia mobile di [OMISSIS...] su struttura di telefonia mobile esistente di proprietà [OMISSIS...] , nella frazione di [OMISSIS...] , attuati in forza della SCIA ai sensi dell'art. 87-bis del D.lgs. n. 259/2003 presentata allo sportello SUAP in data 08/10/2018 e trasmessa al SUE con nota del 26/10/2018 prot. 24984 di avvio del procedimento n.589/2018, acquisita agli atti comunali al prot. 42475 del 29/10/2018;

DATO ATTO che:

- [OMISSIS...] depositavano con nota trasmessa al SUAP in data 23 novembre 2019 la "comunicazione di fine lavori strutturali" e successiva nota trasmessa al SUAP in data 26 novembre 2019, la "comunicazione di fine lavori";
- in data 14 aprile 2020 con nota prot.12533, il SUE conseguentemente comunicava quanto segue:

  " - *che lo scrivente ufficio ha preso atto della documentazione pervenuta da parte delle società [OMISSIS...] , come di seguito elencata:*
  - *nota acquisita agli atti comunali al prot.n. 11785 del 03/04/2020, con cui lo SUAP ha trasmesso la documentazione inviata dalle sopracitate società in data 23/11/2019, riguardante la "comunicazione di fine lavori strutturali" (avvenuta il 15/12/2018) ed atti correlati, ai sensi della LR.19/2008- DPR 380/2001 – L.1087/1971, delle opere in argomento;*
  - *nota acquisita agli atti del comune al prot.n. 11803 del 03/04/2020, con cui lo SUAP ha trasmesso la documentazione inviata dalle sopracitate società in data 26/11/2019, allo scopo di dare "comunicazione di fine lavori" (avvenuta il 21/12/2018) delle opere in argomento;*

  - che, ai sensi dell'art. 97 del DPR 308/2001 smi, fintanto che non sarà avvenuta la pronuncia irrevocabile dell'Autorità Giudiziaria, l'Ordinanza di sospensione produce i suoi effetti;

  - che allo stato attuale lo scrivente ufficio non ha avuto notizia circa l'avvenuta pronuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria.";

CONSIDERATO che [OMISSIS...] , a mezzo del procuratore speciale [OMISSIS...] , con pec acquisita al SUE in data 25/08/2020 prot. 26530 ha provveduto:

- a comunicare e trasmettere il Decreto di archiviazione n.8570 del 04/06/2020 con il quale il Giudice del Tribunale di Modena [OMISSIS...] ha disposto l'archiviazione del procedimento penale con la seguente motivazione "*ai sensi dell'art.125 disp.att.c.p.p. l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio in quanto: per carenza di elementi certi in ordine all'effettiva data di inizio dei lavori, prima del deposito degli elaborati*";
- a richiedere di provvedere ad emettere provvedimento di revoca dell'ordinanza cautelativa di sospensione lavori;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base di quanto decretato dal Giudice del Tribunale di Modena, procedere alla revoca dell'Ordinanza n. 10 del 25.01.2019;

RICHIAMATE ALTRESI':

- le disposizioni normative di cui all'art.11 e ss. della L.R.19/2008;

- il parere della Regione Emilia Romagna - Sevizio Affari generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria n.113339 del 06/05/2011 che recita "*L'art.11, comma 2, lettera b), prevede che sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche nei comuni a bassa sismicità, i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.*

Per quanto riguarda le fattispecie riconducibili alla "violazione delle norme antisismiche", si precisa che per tali abusi deve intendersi sia la violazione della normativa tecnica per le costruzioni (la quale definisce i principi e le regole per il progetto, per l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni), sia la violazione delle norme procedurali che stabiliscono l'obbligo del deposito del progetto strutturale o il rilascio dell'autorizzazione preventiva sismica.

Tale obbligo è previsto dal D.P.R. n.380 del 2001 (art.93 e 94) e dalla LR n.19/2008, la quale agli articoli 11 e 13 prevede che i lavori non possano essere avviati se non è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva sismica (sempre necessaria nei comuni a media sismicità e nei casi di cui all'art.11, comma 2) o se non è stato depositato il progetto strutturale (nei Comuni a bassa sismicità). […] per cui il mancato deposito del progetto configura certamente una violazione della normativa antisismica, che fa scattare la necessità dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art.11, comma 2 della LR n.19 del 2008.";

VISTI:

- gli art.li 96 e 97 del D.P.R. 380/2001;
- la L.R. 19/2008 smi;
- la L.R. 23/2004 smi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la L.n.241/1990 smi;

REVOCA

l'Ordinanza cautelativa di sospensione lavori n. 10 del 25.01.2019, emessa in riferimento ai lavori avviati riconducibili alla SCIA ai sensi dell'art. 87-bis del D.lgs. n. 259/2003 presentata allo sportello SUAP in data 08/10/2018 relativa all'immobile posto in via situato in via [OMISSIS...] , identificato catastalmente al [OMISSIS...] ;

COMUNICA

- la mancanza dei presupposti, in esito al Decreto di archiviazione n.8570 del 04/06/2020, per il deposito di istanza di Autorizzazione sismica ai sensi dell'art.11 comma 2 lettera b) della L.R. 19/2008;
- **l'efficacia del deposito** strutturale presentato a corredo della SCIA 87-bis in argomento e dei successivi atti depositati dalle società titolari della SCIA a perfezionamento dei lavori eseguiti;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza per ogni effetto di legge, a soggetti di seguito in elenco:

- **[OMISSIS...]** [OMISSIS...] , con sede legale in [OMISSIS...] Codice Fiscale e Partita IVA [OMISSIS...] tramite PEC: [OMISSIS...] ;
- **[OMISSIS...]** con sede legale in [OMISSIS...] , codice fiscale [OMISSIS...] , tramite PEC: [OMISSIS...] ;
- **[OMISSIS...] ,** con studio in [OMISSIS...] C.F. [OMISSIS...] , tramite PEC: [OMISSIS...] ;
- **[OMISSIS...]** [OMISSIS...] – P.IVA [OMISSIS...] , in qualità di impresa esecutrice dei lavori per conto di [OMISSIS...] , tramite PEC: [OMISSIS...] ;
- **[OMISSIS...]** [OMISSIS...] – [OMISSIS...] , in qualità di impresa esecutrice dei lavori per conto di [OMISSIS...] , tramite PEC: [OMISSIS...] ;

e l'invio della stessa:

- al locale Corpo di Polizia Municipale,

- al locale Corpo dei Carabinieri,

- allo Sportello Unico attività Produttive - SUAP,

- alla Struttura Sismica Associata - SSA;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna) da notificarsi a questo Comune e a eventuali controinteressati nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione di questo stesso provvedimento da depositarsi presso la Segreteria del Tribunale medesimo entro i successivi trenta giorni con l'atto impugnato e la prova dell'avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 21 della legge 6.12.71 n. 1034. E' ammesso, in alternativa,

ricorso straordinario per motivi di legittimità al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della notifica di questo provvedimento, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Castelfranco Emilia, 16/10/2020 Il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Arch. Marino Bruno

_____

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999;D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it)